



## COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 – 90021 – Alia (PA) – Telefono: 091-8210911  
protocolloalia.it

### ORIGINALE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 9 DEL 20-04-2026

**OGGETTO:** ORDINANZA DICHIARATIVA DELL'ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE, A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 1 DEL 20 GIUGNO 2014, DI AREA DI SEDIME E DI PERTINENZA RELATIVI A IMMOBILE ABUSIVO REALIZZATO IN ASSENZA DI IDONEO TITOLO AUTORIZZATIVO IN ALIA (PA), CONTRADA TIMPI ORSOLA SNC – IDENTIFICATO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 19 PARTICELLA N. 297.

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di  
**interesse in relazione al presente atto**

#### **PREMESSO** che:

- con Ordinanza di Demolizione n. 1 del 20 giugno 2014, notificata in data 20 giugno 2014 a “Omissis”, n.q. di proprietario al 50%, nato ad “Omissis”, il “Omissis”, cod. fisc. “Omissis”, e “Omissis”, n.q. di proprietaria al 50%, nata ad “Omissis”, il “Omissis”, cod. fisc. “Omissis”, entrambi residenti ad “Omissis”, in “Omissis”, è stata ingiunta la demolizione delle opere abusive per una superficie complessiva abusiva accertata di **mq 539,62** realizzate in contrada Timpi Orsola snc, presso l'immobile ricadente su un lotto identificato al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 19 particella 297 e consistenti nelle opere di seguito elencate:
  - corpo di fabbrica con struttura portante in muratura e legno di dimensioni totali interne pari a ml (4,60 x 6,90 e 23,65 x 5,00) pari complessivamente a mq 149.25 destinato a sala ristorante con annesso forno al servizio della pizzeria;
  - corpo di fabbrica con struttura portante in muratura e legno di dimensioni pari a ml (3,60 x 11,94 e 7,69 x 7,02) pari complessivamente a mq 96.97 destinato a ristorante, cucina, zona lavaggio e WC;
  - corpo di fabbrica con struttura portante in muratura di dimensioni pari a ml (2,67 x 4,65) pari complessivamente a mq 12.42 destinato a servizi igienici;
  - copertura in legno di dimensioni pari a ml. (6,00 x 1,80) pari complessivamente a mq 10.80 antistante il corpo di fabbrica di cui al punto 3;
  - pergolato in legno di dimensioni pari a ml. (11,70 x 4,60) pari complessivamente a mq 53.82;
  - tettoia in legno di dimensioni pari a al (8,80 x 5,35) pari complessivamente a mq 47.08;
  - corpo di fabbrica con struttura portante in muratura di dimensioni pari a ml.(5,70 x 5,40) pari complessivamente a mq 30.78 destinato a magazzino;
  - corpo di fabbrica con struttura in acciaio di dimensioni pari a ml. (12,00 x 4,90 x 3,50 di altezza) pari complessivamente a mq 58.80 con attigua tettoia anch'essa con struttura in acciaio e copertura in lamierino zincato, utilizzato a magazzino, di dimensioni pari a ml. (4,75 x 4,90) pari complessivamente a mq 23.28;
  - porticato con struttura in cemento armato di larghezza ml.2,60 e sviluppo pari a ml. 12,70+4,00+5,00 pari complessivamente a mq. 56,42, sito sul terreno identificato al Catasto fabbricati al foglio di mappa 19 particella 297.
- con la sopra descritta Ordinanza Dirigenziale n.1 del 20 giugno 2014, emessa nei confronti dei proprietari dell'immobile in parola, veniva disposta l'ingiunzione di demolizione e ordine di rimessa in ripristino dello stato dei luoghi, da effettuarsi entro il termine perentorio di 90 giorni (novanta) a decorrere dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001;
- con verbale di inadempimento all'ordine di demolire opere edili abusive, prot. n. 13828 del 6 ottobre 2014, verbalizzato in contraddittorio dal Corpo di Polizia Municipale e dagli interessati, è stata accertata l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione di cui sopra da parte dei comproprietari, tale inottemperanza è stata ulteriormente confermata con la relata di notifica del 15 gennaio 2025;

**VISTA** la sentenza del TAR Sicilia – Palermo n. 2393/2022, che ha dichiarato irricevibile il ricorso dei sigg.ri R.R. +1 avverso il diniego disanatoria, confermando la legittimità del procedere all'acquisizione gratuita;

**VISTO** il parere legale reso dallo Studio Legale Avv. Giuseppe Ribaudò, assunto al protocollo generale di questo Ente al n. 3748/2026 in data 10/03/2026, richiesto in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 118 del 07.07.2025 il quale conferma che l'effetto acquisitivo si è già prodotto *ope legis* e che il Comune deve procedere alla formale immissione in possesso e trascrizione del titolo.

**VISTO** il D.P.R. n. 380/2001 e precisamente:

- l'art. 27, co. 2, a mente del quale: *"il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici"*.

- rispetto al caso di specie, l'art. 31, rubricato *"Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali"*, i cui commi 1-6 testualmente recitano:

*"1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.*

*2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.*

*3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ingiunzione o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine.*

*4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.*

*4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*

*4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.*

*4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.*

*5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico previa acquisizione degli assenti, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il Comune, previa acquisizione degli assenti, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, può, altresì, provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente. È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate tenendo conto dei*

costi per la rimozione delle opere abusive.

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.";

**VISTA** la L.R. n. 16/2016 di recepimento del D.P.R. 380/01;

**CONSIDERATO**, quindi, che la commissione di un illecito edilizio comporta:

-la sussistenza del reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 380 del 2001 e la lesione dei valori tutelati dagli artt. 9, 41, 42 e 117 della Costituzione;

-sotto il profilo amministrativo, l'esercizio da parte del Comune dei poteri previsti dagli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001. Più in particolare, la prima disposizione disciplina un peculiare e semplificato procedimento volto alla immediata repressione dell'abuso, prevedendo che l'Amministrazione disponga la demolizione materiale senza alcun differimento, verosimilmente quando non vi sia bisogno di particolari accertamenti sull'abusività dei lavori e vi siano le relative risorse tecniche e finanziarie. L'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, al comma 2, disciplina la diversa ipotesi in cui il Comune - anziché procedere esso stesso senz'altro alla demolizione o dopo avere attivato il procedimento previsto dall'art. 27 senza concluderlo - accerta "l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32" e "ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3".

**RICHIAMATA** la consolidata giurisprudenza pronunciata a riguardo e, in particolare, la posizione assunta dal Consiglio di Stato in sede di Adunanza Plenaria, giusta sentenza n. 16 dell'11 ottobre 2023, con cui sono stati definiti alcuni punti fermi circa la fase successiva all'inottemperanza entro 90 giorni alla demolizione impartita dal Decreto-Legge 11 settembre 2014, n. 133 (art. 17, comma 1, lettera q-bis) che ha integrato l'art. 31 del Testo Unico Edilizia con i commi 4 bis, 4 ter, 4 quater sopra citati. Più in particolare, vengono individuate 4 fasi in cui risulta articolarsi l'intervento repressivo della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 31 e che è utile richiamare in questa sede:

1. una prima fase, attivata dalla notizia dell'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, la quale sfocia in un accertamento istruttorio e si conclude, in caso di verifica positiva dell'esistenza dell'illecito, con un'ordinanza che ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto in caso di inottemperanza all'ordine (la mancata individuazione della detta area non comporta l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione, potendo la sua individuazione avvenire con il successivo atto di accertamento dell'inottemperanza);

2. una seconda fase si attiva dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento di demolizione agli interessati (o il diverso termine prorogato dall'Amministrazione su istanza di quest'ultimi) con un sopralluogo sull'immobile, che si conclude con l'accertamento positivo o negativo dell'esecuzione dell'ordinanza di ripristino;

3. una terza fase si apre con la notifica all'interessato dell'eventuale accertamento negativo in termini di inottemperanza alla demolizione e concerne l'immissione nel possesso del bene e la trascrizione dell'acquisto nei registri immobiliari. Quest'ultimo adempimento, che deve essere compiuto con sollecitudine, rappresenta un atto indispensabile al fine di rendere pubblico nei rapporti con i terzi l'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà e consolidarne gli effetti, sicché ai sensi di quanto disposto dal comma 4 bis dell'art. 31 deve ritenersi che rappresenti un elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, al pari della tardiva o mancata adozione della stessa sanzione che con l'atto di accertamento viene irrogata. L'Amministrazione, infatti, deve anche irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria. Come ha evidenziato la Corte costituzionale, l'ordine di demolizione e l'atto di acquisizione al patrimonio comunale costituiscono due distinte sanzioni, che rappresentano "la reazione dell'ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi dapprima esegue un'opera abusiva e, poi, non adempie all'obbligo di demolirla"(sentenza n. 140 del 2018, § 3.5.1.1; sentenza n. 427 del 1995; sentenza n. 345 del 1991). Si precisa che la sanzione disposta con l'ordinanza di demolizione ha natura riparatoria ed ha per oggetto le opere abusive, per cui l'individuazione del suo destinatario comporta l'accertamento di chi sia obbligato *propter rem* a demolire e prescinde da qualsiasi valutazione sulla imputabilità e sullo stato soggettivo (dolo, colpa) del titolare del bene. Invece, l'acquisizione gratuita, quale conseguenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e della relativa omissione, ha natura afflittiva (così come la correlata sanzione pecuniaria), sicché occorre sia l'imputabilità dell'omissione che, per il principio di vicinanza della prova, spetta all'interessato dimostrare.

Ad ogni modo, con la notifica dell'accertamento dell'inottemperanza dell'ordinanza di demolizione all'interessato il bene si intende acquisito a titolo originario al patrimonio pubblico - con decorrenza dalla scadenza del termine fissato dall'art. 31, salva la proroga eventualmente disposta - e di conseguenza

eventuali ipoteche, pesi e vincoli preesistenti vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che rilevi l'eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione (cfr. C.d.S., Sez. VII, 8marzo 2023, n. 2459).

Inoltre, l'acquisto ipso iure del bene abusivo da parte dell'Amministrazione comporta la novazione oggettiva dell'obbligo ricadente propter rem sull'autore dell'abuso e sui suoi aventi causa, atteso che l'obbligo di demolire il proprio manufatto entro il termine fissato dall'Amministrazione viene meno dopo la scadenza (non potendo più il responsabile demolire un bene che non è più suo) ed è sostituito ex lege dall'obbligo di rimborsare all'Amministrazione tutte le spese che essa poi sostenga per demolire il bene abusivo.

Tuttavia, il Supremo Consesso precisa che l'Amministrazione può consentire che la demolizione venga effettuata dal responsabile (o dal suo avente causa), il quale può averne uno specifico interesse, per contenerne le spese, che altrimenti sarebbero anticipate anche in misura superiore dall'Amministrazione, con rivalsa nei suoi confronti.

4. la quarta (ed eventuale) fase riguarda il "come" l'Amministrazione intenda gestire il bene ormai entrato nel patrimonio comunale.

**PRECISATO**, inoltre, per consolidata giurisprudenza, l'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un'opera abusiva si configura quale atto dovuto, privo di discrezionalità, subordinato al solo accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione ed al decorso del termine di legge (che ne costituiscono i presupposti) (C.d.S., sez. V, 1° ottobre 2001, n. 5179). In senso ostativo all'acquisizione non può assumere quindi rilevanza né il tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso, né l'affidamento eventualmente riposto dall'interessato sulla legittimità delle opere realizzate, né l'assenza di motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite attraverso l'acquisizione;

**PRESO ATTO**, nel caso di specie, della inottemperanza all'Ordinanza Dirigenziale n. 1 del 20 giugno 2014, ingiunzione della demolizione e ripristino dello stato dei luoghi entro il termine assegnato di 90 giorni, come da verbale di inadempienza all'ordine di demolire, prot. n. 13828 del 6 ottobre 2014, verbalizzato in contraddittorio dal Corpo di Polizia Municipale e dagli interessati ed ulteriormente confermata con la relata di notifica del 15 gennaio 2025;

**CONSIDERATO** il tempo intercorso e che l'inottemperanza all'Ordinanza di Demolizione n. 01/2014 si è perfezionata antecedentemente all'entrata in vigore della L.R. 16/2016 (che ha recepito l'art. 31 comma 4-bis del DPR 380/01), si procede alla sola acquisizione dell'area e del manufatto al patrimonio indisponibile dell'Ente, omettendo l'irrogazione della sanzione pecuniaria per principio di irretroattività della norma sanzionatoria."

**ACCERTATO**, tuttavia, che le opere abusivamente realizzate non sono state rimosse;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il verbale di accertamento dell'inottemperanza costituisce titolo legittimante per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, a favore dell'Amministrazione Comunale, delle **opere abusivamente realizzate** (per una superficie di **mq 539,62**) e della relativa **area di sedime e pertinenza urbanistica** (per una superficie di **mq 3.973,00**), individuata al N.C.E.U. al Foglio di mappa 19 particella 297. Tale consistenza immobiliare, per una **superficie complessiva di mq 4.512,62**, è meglio individuata nella planimetria allegata sub "A" alla presente Ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO**, alla luce dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione entro il termine di novanta giorni, di dover dichiarare l'acquisizione a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà delle opere abusive e dell'area di sedime e pertinenza, per una **superficie totale di mq 4.512,62** (risultante dalla somma della superficie dei fabbricati e dell'area di sedime circostante), come meglio individuata nell'Allegato "A", provvedendo alla trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e alla contestuale volturazione catastale;

**DATO ATTO** che, in applicazione della sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026-2028, approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 10 del 27 gennaio 2026, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile di settore dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

**RILEVATO** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge n.142/1990, come modificato dall'art. 6 della legge n.127/1997, recepita dalla legge regionale n.23/1998, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;

**ATTESO** che:

-con deliberazione di Giunta municipale n. 36 del 14 aprile 2022, si è proceduto alla riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e all'approvazione del funzionigramma anno 2022;

-con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, si è provveduto, con decorrenza dal 10 maggio 2022, alla nomina dei Responsabili di posizione organizzativa del settore 1, "Affari generali", settore 2, "Affari finanziari e tributi", settore 3, "Infrastrutture territorio e ambiente", settore 4, "Attività produttive" e al contempo affidato al Segretario il "Servizio affari Legali e contenzioso";

**VISTA** con determinazione sindacale n. 727 del 31 ottobre 2023, si è provveduto, con decorrenza dal 1 novembre 2023, alla nomina del Responsabile di posizione organizzativa del settore 3, "Infrastrutture territorio

e ambiente” l’Ingegnere Angelo Castiglione;

-che con deliberazione di Giunta Municipale n. 151 del 26 settembre 2025 di rimodulazione della struttura organizzativa dell’Ente anno 2025– parziale modifica della deliberazione di Giunta municipale n. 36 del 14 aprile 2022 con la quale è stato accorpato il servizio “Urbanistica- Abusivismo e Servizi a Rete” al settore 3 “Infrastrutture Territorio ambiente” Responsabile Angelo Castiglione;

**VISTI:**

- la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e ss.mm. ed ii., avente ad oggetto: “*Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana*”;

- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, e ss.mm. ed ii., recante: “*Norme sull’ordinamento degli enti locali*”;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. e ii., avente ad oggetto: “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” che, tra le altre cose, reca norme in materia di *ordinamento finanziario e contabile*;

- la legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modificazioni recante “*Provvedimenti in tema di autonomie locali*”;

- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, e ss.mm. ed ii., recante: “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa*”;

- la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, con la quale sono state apportate significative innovazioni in materia di obbligo di pubblicazione degli atti nei siti istituzionali degli enti locali;

- la Legge n. 11550/1942;

- la Legge n. 765/1967;

- la Legge n. 47/1985;

- la Legge n. 724/1994;

- la l.r. n. 16/2016 di recepimento del D.P.R. 380/01;

- il D.P.R. n. 380/2001;

- il vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento Comunale sugli Uffici e dei Servizi;

**TUTTO** ciò premesso e considerato

**ORDINA**

**1. di acquisire**, al patrimonio indisponibile dell’Ente a titolo gratuito e originario, con efficacia dichiarativa, l’area delle opere abusive e dell’area di sedime e pertinenza urbanistica coincidente con la **superficie totale di mq 4.512,62** (risultante dalla somma della superficie dei fabbricati e dell’area di sedime circostante), come meglio individuata nell’Allegato “A”, i cui all’ordinanza di ingiunzione a demolire n. 1 del 20 giugno 2014, a decorrere dal 91esimo giorno dalla notifica dell’ordinanza di demolizione non ottemperata;

**2. di procedere**, ai sensi del 4° comma dell’art. 31 del DPR 380/01 e previa notifica agli interessati, all’immissione in possesso dell’area sopra individuata e di cui verrà redatto separato verbale;

**3. di disporre**, la trascrizione del presente provvedimento nei Pubblici Registri come previsto dall’art. 31 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. con esonero del Conservatore da ogni eventuale responsabilità a riguardo;

**4. di disporre**, la notifica:

ù al sig. “Omissis”, nato ad “Omissis”, il “Omissis”;

ù alla sig.ra “Omissis”, nata ad “Omissis”, il “Omissis”;

ù al Consiglio Comunale per quanto di eventuale competenza;

ù alla Stazione dei Carabinieri di Alia;

ù alla Polizia di Stato;

ù alla Questura per gli adempimenti di pubblica sicurezza;

ù alla Polizia Locale, a cui la presente viene inviata tramite e-mail e che sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza anche ai fini della immissione in possesso e adempimenti connessi;

**DICHIARA**

-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel responsabile del servizio geom. Antonino Gibiino;

-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale dell’Ente nella pertinente sottosezione “Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi” della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n.33/2013;

-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

· giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da

quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;  
· straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni  
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art 23 dello Statuto della Regione siciliana  
Alia, 17 aprile 2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
URBANISTICA  
Geom. Antonino GIBIINO**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3  
Incaricato di funzioni dirigenziali  
*Ing. Angelo CASTIGLIONE***

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma autografa.**